

TAR LAZIO
Sezione III Bis

Ric. n. 8904/2007

Con ord. n. 104 del 28 febbraio 2008, pubblicata in data 4.03.2008, la sez. III ter del TAR Lazio ha autorizzato i ricorrenti D'ALESSANDRO Giulia ed altri rappresentati e difesi dall' avv. Michele Bonetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Viale Angelico n. 97, ad integrare il contraddittorio - nel giudizio proposto contro gli atti del MIUR relativi alla prova di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia: D.M. 17 maggio 2007; decreto ministeriale con il quale ex art. 3 del D.M. 17 maggio 2007 è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia; tutti i verbali; provvedimenti di annullamento delle domande numero 71 e 79 del test di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia; graduatorie, schede di valutazione del test e individuazione dei punteggi dei candidati – nei confronti dei candidati idonei senza indicazione nominativa.

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti sopraindicati denunciando:

1) Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 264/1999, per erronea formulazione delle domande e/o delle 5 risposte possibili nei test di ammissione per l'a.a. 2007-2008; erronea interpretazione della legge n. 264/1999 e violazione e/o falsa applicazione dei principi del diritto comunitario di proporzionalità ed adeguatezza della prova e di imparzialità tra i candidati, cosicché la prova di ammissione non è uno strumento idoneo a garantire agli studenti adeguati standard formativi, ed una corretta proporzione tra l'offerta formativa e la domanda di istruzione; violazione degli artt. 43 e 49, 47, 149 e 150 del Trattato CE, in quanto la prova di ammissione non garantisce un'effettiva libertà di stabilimento, poiché anche la formazione universitaria in un determinato Stato consente l'esercizio del diritto di stabilimento in un determinato

Stato membro per svolgere attività professionali; violazione della direttiva 2005/36/CE, che disciplina il riconoscimento dei titoli che autorizzano l'esercizio dell'attività di medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica e farmacista, e si basa sulla condizione di un'armonizzazione preventiva della formazione d'accesso alle singole professioni. 2) Illegittimità dei quesiti formulati da un'apposita Commissione di esperti incaricata dal MIUR ai fini della prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per eccesso di potere, nei suoi caratteri tipici della illogicità ed incoerenza, e per violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove di ammissione, in quanto alcune domande del quiz predisposto dal MIUR non avevano nemmeno una risposta corretta, ovvero contemplavano più di una risposta "possibile", ed in quanto i ricorrenti hanno perso tempo a risolvere quesiti errati. 3) Illegittimità dell'annullamento dei quesiti in fase successiva all'attribuzione del punteggio ai candidati, i cui elaborati sono stati corretti senza l'attribuzione di alcun punteggio a quanti hanno risposto alle due domande nn. 71 e 79. Eccesso di potere per falsa applicazione dell'art. 3, comma 2 del D.M. 17 maggio 2007, che individuava un numero di 80 quesiti, non invece di 78, per la prova di ammissione; motivazione generica e insufficiente, con particolare riferimento alla nota al quesito n. 71. Violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. 4) Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della discriminazione tra i candidati ed ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3 e 97 Cost., con riferimento (a) alla discriminazione fra i candidati secondo all'ateneo prescelto, in quanto le graduatorie presso i singoli atenei hanno stravolto il principio della par condicio che avrebbe dovuto garantire un identico test di ammissione per i candidati di tutta Italia; (b) alla differenza di formazione tra candidati provenienti da altre facoltà scientifiche e candidati pro-

venienti dalla scuola superiore, in quanto la difficoltà della prova addirittura ostacola l'accesso allo studio ai più meritevoli e capaci diplomati; (c) con riferimento a quanti si sono utilmente collocati in graduatoria senza aver dedicato tempo, anche per pura casualità, a rispondere ai quesiti nn. 71 e 79; (d) con riferimento a quanti casualmente non hanno risposto ovvero hanno risposto bene ai quesiti, o ad alcuno degli ulteriori 20 quesiti contenuti nella prova di ammissione e comunque errati, mal formulati, con più di una risposta possibile o con nessuna corretta; (e) alle irregolarità, e con riferimento a quanti hanno eventualmente ricevuto le risposte "esatte" via sms o in altro modo in sede di svolgimento della prova; 5) violazione della Legge 264 del 1999 e degli standard formativi previsti dalla normativa europea.

Con primi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la nota del Miur del 13 novembre 2007 ove si rappresenta che la Commissione riunitasi per l'individuazione dei quesiti avrebbe cancellato tutti i file e distrutti tutti i documenti cartacei prodotti, e che non è stato redatto alcun verbale in quanto era interesse della Direzione Generale non entrare in possesso del solo prodotto finale della Commissione, denunciando violazione delle regole di trasparenza e della buona amministrazione della pubblica amministrazione, nonché eccesso di potere per sviamento. Con successivi motivi aggiunti è stato impugnato altresì il decreto del 21 novembre 2007 prot. gab. 13034, con il quale il MIUR ha stabilito che "non ricorre alcuna ragione per modificare il D.M. 17 maggio 2007 (in particolare l'art. 3)", denunciandone l'illegittimità in via derivata e per vizi propri: a) violazione delle regole di selezione di cui al D.M. 17 maggio 2007; b) violazione del principio di affidamento dei candidati al corretto svolgimento della prova; c) discriminazione fra i candidati conseguente all'annullamento dei quesiti nn. 71 e 79; d) eccesso di potere per contraddittorietà.

Avv. Michele Bonatti